



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante conferma del regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta "Regno di Nettuno", ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Repertorio n. 14/cv del 29/04/2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 29 aprile 2010

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 aprile 2008, n. 88, recante regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta "Regno di Nettuno", emanato ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sul quale questa Conferenza si è espressa favorevolmente nella seduta del 20 settembre 2007 (repertorio atti n. 71/CU);

VISTE le ordinanze del T.A.R. Campania nn. 1496 e 1497 del 9 luglio 2008, 2117 del 30 luglio 2008 e 2929 del 12 novembre 2008, disposte su ricorso di alcuni soggetti privati, con cui si sospende in via cautelare l'efficacia del predetto regolamento con esclusivo riferimento allo svolgimento dell'attività di pesca con lo strumento del "cianciolo" e all'esclusione delle marinerie di località vicine ma non appartenenti all'area marina protetta dalla possibilità di svolgere l'attività di pesca al suo interno, nonché si stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare proceda ad una "riformulazione del tratto di azione amministrativo rimasto eliso dall'intervento del giudice";

VISTO lo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante conferma del regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta "Regno di Nettuno", trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. GAB-2009-0017673 del 28 luglio 2009, con cui si ottempera alle ordinanze del T.A.R. Campania mediante un supplemento di istruttoria e richiedendo un nuovo parere a questa Conferenza sul

Handwritten signature

RR





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

testo recante regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta "Regno di Nettuno", rimasto immutato rispetto al precedente approvato con D.M. del 10 aprile 2008, n. 88;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 23 novembre 2009, alla quale hanno partecipato rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'ANCI, della Regione Campania e il Presidente del Consorzio di gestione dell'area marina protetta in questione, è stato espresso parere tecnico favorevole, mentre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha fatto sapere, come concordato in tale riunione, di ritenere accoglibile la proposta di inserire nel nuovo Regolamento di organizzazione dell'area marina protetta "Regno di Nettuno" la seguente previsione:

"Al fine di agevolare il ricambio tra gli operatori addetti alla pesca artigianale, nel rispetto dei limiti dello sforzo di pesca stabiliti all'art. 5, comma 1, zona B di tutela generale, lettera m) del decreto 10 aprile 2008, n. 88, recante il Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta, l'Ente gestore può autorizzare all'esercizio della piccola pesca artigianale altri pescatori professionisti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data del presente Regolamento, fino ad un massimo di 5 unità a stagione, purché imbarcati su motopescherecci condotti da un pescatore professionista in possesso dei requisiti di cui al D.M. 10 aprile 2008";

CONSIDERATI gli esiti della odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno presentato un documento (allegato 1) in cui esprimono parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti ivi riportati;
- i rappresentanti dell'UPI e dell'UNCEM hanno espresso il loro positivo avviso sulla predetta proposta;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante conferma del regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta "Regno di Nettuno", trasmesso dal Ministero

ad

RR





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. GAB-2009-0017673
del 28 luglio 2009, nei termini di cui in premessa.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On. dott. Raffaele Fitto

RR



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/008/CU14B/C5

Consegnato
nella seduta
del 29 aprile
2010



**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
RECANTE CONFERMA DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE
ATTIVITÀ CONSENTITE NELLE DIVERSE ZONE DELL'AREA MARINA
PROTETTA "REGNO DI NETTUNO", AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 5,
DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394.**

Punto 27 O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti:

- modificare l'attuale formulazione del punto m) della tabella relativa alle attività consentite in Zona B di tutela generale con la seguente:

"Il numero massimo delle imprese di pesca autorizzate ad esercitare la piccola pesca artigianale è quello risultante dal Registro delle Imprese di Pesca tenuto presso il Compartimento Marittimo di Napoli ed aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, all'atto dell'emanazione del presente decreto";

- al punto f) della tabella relativa alle attività consentite nella Zona D di tutela dei mammiferi marini, dopo le parole "registro di ciascuna cooperativa" aggiungere "nonché le imprese di pesca che esercitano l'attività piccola pesca artigianale e del pesca turismo con gli attrezzi previsti dal D.M. 14 settembre 1999, con esclusione della ferrattera e delle altre reti derivanti, sia individualmente che in forma cooperativa, che non hanno sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, previa autorizzazione dell'Organismo di gestione dell'Area".

Roma, 29 Aprile 2010

